



SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
- Bilancio 31.12.2021 -

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, predisposto dall'organo amministrativo in data 04.05.2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo stesso, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

E' necessario evidenziare che la Società è una società a controllo prevalentemente pubblico, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la gestione di servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità:** l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità:** l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività:** l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennali (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				

Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, qualora ritenuto necessario.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. è stata costituita dai 18 comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana, (Albino, Albano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio) e dalla Comunità Montana della Media Valle Seriana per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del territorio.

La sottoscrizione dello statuto e dei patti parasociali da parte dei soci è avvenuta il 13.05.2015. Il capitale è esclusivamente pubblico e la quota - uguale per tutti i 18 soci – è pari ad € 57.000,00.

La sede della società è ad Albino (BG), Viale della Stazione n. 26/A (Palazzina ASL).

La società gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE E LO STATUTO.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:

COMUNE DI ALBINO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI AVIATICO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI CASNIGO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI CAZZANO S. ANDREA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI CENE	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI COLZATE	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI GANDINO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI GAZZANIGA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI LEFFE	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI NEMBRO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI PEJA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI PRADALUNGA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI RANICA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI SELVINO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI VERTOVA	€ 3.000,00	5,26%
COMUNE DI VILLA DI SERIO	€ 3.000,00	5,26%
COMUNITA' MONTANE VALLE SERIANA INFERIORE	€ 3.000,00	5,26%
Capitale sociale	€ 57.000,00	100,00%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da tre membri, nominati con atto del 21/05/2021 e che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio del 31/12/2023. I membri del consiglio sono:

- Borella Eugenio, presidente;
- Poli Clara;
- Locatelli Imerio.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE.

L'organo di controllo è costituito da un unico soggetto, dott. Luca Carrara, nominato con atto del 01/07/2020 e che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato in media nel corso del 2021 è la seguente:

	Numero
Impiegati	22
Operai	0
Totale	22

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione, ove previsto.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Per quanto concerne l'emergenza sanitaria (COVID-19) proseguita anche nel 2021 e l'emergenza derivante dal conflitto Russia-Ucraina e gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili, si evidenzia che l'organo amministrativo della società ha specificato nella nota integrativa che, tenuto conto della natura specifica della società e delle attività svolte nonché delle aree di mercato interessate di particolare rilevanza sociale e sanitaria, non vi sono elementi che possano al momento far presumere il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente ed ai cinque precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e quattro precedenti).

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Stato Patrimoniale						
Margini						
Margine di tesoreria	1.199.703,00	1.098.586,00	718.469,00	607.578,00	597.052,00	227.732,00
Margine di struttura	117.922,00	114.777,00	92.229,00	90.869,00	92.371,00	82.070,00
Margine di disponibilità	1.199.703,00	1.104.487,00	724.370,00	613.641,00	602.953,00	234.047,00
Indici						
Indice di liquidità	1,81	1,82	1,45	1,40	1,42	1,21
Indice di disponibilità	1,81	1,83	1,45	1,40	1,42	1,22
Indice di copertura delle immobilizzazioni	9,64	9,49	8,23	11,16	16,31	12,85
Indipendenza finanziaria	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Leverage	16,73	15,79	16,37	16,91	17,81	17,82
Conto Economico						
Margini						
Margine Operativo Lordo (MOL)	39.929,00	36.241,00	41.504,00	33.436,00	23.872,00	22.099,00
Risultato Operativo (EBIT)	18.947,00	22.944,00	27.480,00	25.301,00	14.741,00	10.304,00
Indici						
ROE	3,86%	7,65%	11,62%	9,73%	5,66%	0,80%
ROI	0,69%	0,92%	1,15%	1,16%	0,71%	0,53%
ROS	0,28%	0,37%	0,51%	0,49%	0,29%	0,19%
Altri indici e indicatori						
Indice rotazione del capitale investito (ROT)	2,45	2,49	2,26	2,36	2,48	2,70
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	79.818,00	111.490,00	109.038,00	98.776,00	90.062,00	88.320,00
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN	- 561.558,00	982.370,00	- 18.519,00	257.582,00	- 207.307,00	415.925,00
Rapporto tra PFN e EBITDA	24,68	43,94	17,89	25,99	29,00	42,97
Rapporto tra PFN e NOPAT	176,92	141,30	45,04	73,66	115,07	533,44
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	9,01	8,45	10,99	11,78	12,32	9,70
Rapporto oneri finanziari su MOL	0	0	0,000	0,000	0,000	0,069

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (<i>Debt Service Coverage ratio</i>)	0

L'indice in esame non è applicabile, in quanto, la Società non presenta debiti di natura finanziaria. Alternativamente un indice prospettico, che evidenzia lo "stato di salute" della Società può essere il *leverage*; indice che verrà commentato nella prossima sezione.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

I margini e gli indici di Stato Patrimoniale evidenziano una certa solidità della Società.

La Società è, infatti, in grado di far fronte, con le proprie liquidità, sia immediate che differite, a tutti i debiti di breve termine; così come evidenziato dai margini di tesoreria e disponibilità, oltre che dagli indici di liquidità e disponibilità.

Inoltre, si può notare come la Società sia pienamente in grado, con il solo suo patrimonio netto, di sostenere l'intero costo delle proprie immobilizzazioni.

L'*indebitamento* societario è rilevante, ma "tipico" per la tipologia di attività della Società. Si ricorda, inoltre, che l'indebitamento a breve è garantito da altrettanti crediti di breve termine, vantati verso Enti Pubblici, di natura certa ed esigibile.

Si sottolinea, come per tali margini e indici, i risultati siano sostanzialmente uniformi nel tempo.

A livello di Conto Economico il MOL e l'EBIT evidenziano una stabilità economica della Società; infatti la stessa con i propri introiti è pienamente in grado di fronteggiare i costi relativi alla propria attività, basandosi la stessa su specifica attività programmatica, tipica della pubblica amministrazione.

Il ROE ha evidenziato un decremento anche nel 2021 dovuto da un incremento delle attività e servizi offerti riferiti al piano di zona anche per far fronte alle misure di protezione a seguito della perdurante emergenza epidemiologica, oltre ad una riprogrammazione dei ricavi conseguiti che divengono oggetto di riprogrammazione della spesa.

Il ROI evidenzia una costante capacità della Società di rendere redditivi i propri investimenti ai fini degli utilizzi per la programmazione sociale.

Il ROS consente di valutare la capacità reddituale dei servizi, garantendone una funzionalità e continuità erogativa.

L'*indice di rotazione del capitale* evidenzia una buona capacità della Società di utilizzare le risorse investite; indice che mantiene una certa costanza nel corso del periodo analizzato.

Gli indici c.d. "di cassa" dimostrano che la Società oltre ad una stabilità patrimoniale ed economica dimostra una stabilità anche finanziaria che consente di gestire la pianificazione dei servizi e la continuità dell'erogazione degli stessi. I flussi di cassa prima e dopo le variazioni di CCN sono risultati positivi negli esercizi 2020, 2018 e 2016.

Gli indici PFN/EBITDA e PFN/NOPAT dimostrano dei sostanziali trend positivi o costanti.

La *Posizione Finanziaria Netta* (PFN) risulta sempre essere positiva poiché la Società non ha contratto alcun debito di natura finanziaria.

Il rapporto *Debt/Equity* sostiene quanto prima già descritto con riferimento all'indice *leverage*.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

La società evidenzia una forte struttura societaria che consente di mantenere nel medio periodo una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati od in corso di adozione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - Codice etico La società ha in corso di adozione: - Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi - Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture Tutti i regolamenti verranno pubblicati sul sito internet della società.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di uno specifico ufficio di controllo; le procedure di internal audit sono eseguite dal cda e dal Direttore.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha in corso di adozione e perfezionamento: - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; - GDPR
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato particolari piani di responsabilità sociale, tenuto conto delle specifiche finalità statutarie della società stessa.